



Decreto Dirigenziale n. 85 del 22/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

MACELLO ABAGNALE SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO SITO IN S.ANTONIO ABATE (NA) VIA CASARIELLI, 4.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- j. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- k. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- l. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che il **Macello Abagnale-SpA**, con impianto in Sant'Antonio Abate con nota istanza acquisita agli atti in data 05/03/2008 prot. n. 199443 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.4(a) (Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno);
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 09/10/2009 prot. n. 863768, il **Macello Abagnale-SpA** ha trasmesso la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania di € 7.050,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 1.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 8.050,00;
- c. che in data 11/12/2009, con nota prot. n. 1076593, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* Anno XVII numero 8 del giorno 9 gennaio 2010 pag. 20 ;
- e. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione a"esercizio dell'impianto;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi i cui lavori sono iniziati in data 03/03/2011 e conclusi in data 29/12/2011, il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 05/03/2008 prot. n. 199443 ed integrata con documentazione acquisita agli atti in data 19/10/2009 con prot. n. 896728, in data 21/03/2011 prot. 219092, in data 30/09/2011 prot. 737284, in data 14/12/2011 prot. 950696 e in data 19/12/2011 prot. 962139:
 - a.₁ la Provincia con nota prot. 117370X6 del 16/11/2011, acquisita agli atti con prot. 871420 del 17/11/2011 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Macello Abagnale SpA;
 - a.₂ l'ARPAC con nota 46888 del 22/12/2011, acquisita agli atti con prot. 975689 del 23/12/2011 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Macello Abagnale SpA, subordinato alla integrazione dell'indagine fonometrica con individuazione di ulteriori punti di misura, tali da comprendere, in maniera omogenea, l'intero perimetro del sito, con georeferenziazione di tutti i punti di indagine da evidenziarsi su apposita planimetria in idonea scala;
 - a.₃ l'ASL NA 3 Sud ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Macello Abagnale SpA,, subordinatamente alla impermeabilizzazione, richiesta dalla Regione, della platea in cemento armato per l'accumulo del materiale "palabile" e della vasca di stoccaggio, con idoneo spessore di resina, entro 60 giorni;
 - a.₄ il Comune di S.Antonio Abate e l'ATO 3, Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, sebbene sempre invitati alle sedute della Conferenza di Servizi, non vi hanno mai partecipato;

CONSIDERATO

- a. che **Macello Abagnale-SpA**, con nota acquisita agli atti in data 16/02/2012 prot. 121733, ha richiesto che il termine ultimo per la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio, stabilito in conferenza al 27.02.2012 sia prorogato al 31.08.2012 – data in cui la società dichiara di effettuare anche i lavori di regimentazione delle acque - motivandolo con l'impossibilità di eseguire i lavori entro il 27.02.2012 per le avverse condizioni climatiche, nonché per motivi tecnici in quanto il materiale di coibentazione ed impermeabilizzazione va installato nei periodi primaverili ed estivi perché la superficie da impermeabilizzare deve essere asciutta.
- b. che questa Amministrazione, con nota prot.132929 del 21.02.2012, ha richiesto all'ASL NA3 Sud, il proprio parere sulla richiesta proroga di cui sopra; per quanto di competenza, e che a tutt'oggi l'ASL non ha dato riscontro;
- c. che **Macello Abagnale-SpA**, con nota acquisita agli atti in data 27/02/2012 prot. n.146289, ha trasmesso, come richiesto nel verbale di conferenza dei servizi del 29.12.2012, la seguente documentazione:
 - Piano di Monitoraggio e controllo;
 - Scheda F con indicazione dei diagrammi di flusso;
 - Valutazione acustica;
 - Piano di Monitoraggio e controllo;
 - Planimetria con indicazione dell'Impianto di trattamento acque prima pioggia, smaltimento acque piazzale, smaltimento acque di gronda (Tav.1);
 - Planimetria con indicazione dell'Impianto di depurazione e della concimaia (Tav.2);
 - Planimetria con indicazione dei lay-out dei macchinari ed aree di stoccaggio rifiuti e sottoprodotti (Tav.3);
 - DVD.
- d. che l'ASL NA3 Sud, non ha riscontrato la nota prot. 132929 del 21.02.2012 di questa Amministrazione;

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga del termine per la realizzazione dei lavori di adeguamento impiantistico;

VISTO l'allegato rapporto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell'impianto medesimo, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope - che giusta convenzione stipulata con l'AGC 05, fornisce supporto tecnico alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A.- sulla base della documentazione esaminata in conferenza e della successiva documentazione trasmessa dalla società ed acquisita agli atti in data 27.02.2012 prot. 146289.

PRESO ATTO che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n.210083 del 19.03.2012 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato, alla società **Macello Abagnale SpA**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II° del D.Lgs.152/06 s.m.i.. Identificato con codice IPPC 6.4(a) (Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno) ubicato in S. Antonio Abate (NA) via Casarielli, 4, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato Decreto. Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** alla società **Macello Abagnale SpA**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Identificato con codice IPPC 6.4(a) (Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno) ubicato in S. Antonio Abate (NA) via Casarielli, 4, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato Decreto.
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 05/03/2008 prot. n. 199443 ed integrata con documentazione acquisita agli atti in data 19/10/2009 con prot. n. 896728, in data 21/03/2011 prot. 219092, in data 30/09/2011 prot. 737284, in data 14/12/2011 prot. 950696 e in data 19/12/2011 prot. 962139, esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto, sulla base anche della documentazione successivamente trasmessa, di cui al prot. 146289 del 27.02.2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del Rapporto Tecnico dell'Impianto e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Impianto;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione, è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico dell'impianto e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire i seguenti obbiettivi:
 - 5.1. il non superamento dei valori emissivi riportati nella colonna obiettivo della tabella C1 "Quadro Emissioni in Atmosfera" del rapporto tecnico dell'impianto;
 - 5.2. il non superamento del 90% dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarico in pubblica fognatura" salvo limiti più restrittivi previsti dall'ordinanza 1485 del 26/07/2002 del Prefetto di Napoli delegato ex O.P.C.M. 14/04/1995 e menzionati nella tabella 9 "Inquinanti monitorati" del piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;

- 5.3. eventuali superamenti, dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
- 5.4. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- 5.5. il non superamento dei valori limiti menzionati al punto C3 "Emissioni Sonore e Sistemi di Contenimento" del rapporto tecnico dell'impianto;
- 5.6. la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di S. Antonio Abate i dati relativi ai controlli delle emissioni;
6. **di prescrivere alla società di realizzare l'adeguamento impiantistico descritto al punto E.2.2 di cui all'allegato rapporto tecnico dell'impianto entro il termine massimo del 31/08/2012, secondo quanto indicato nella tav. 1 datata febbraio 2012 ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 146289 del 27/12/2012**
7. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 8.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
 - 8.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
 - 8.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
 - 8.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società **Macello Abagnale. SpA**;
 - 8.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata all'ARPA Campania;
 - 8.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518**;
9. **di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
10. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 10.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
 - 10.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - 10.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diversa quelle utilizzate;
 - 10.4. l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
11. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;

12. **di dare atto che** il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
 13. **di dare atto che** il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
 14. **di dare atto che** per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
 15. **di dare atto che** qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
 16. **di** trasmettere il presente provvedimento al Comune di S. Antonio Abate, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ATO 2 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza;
 17. **di** notificare il presente provvedimento alla società **Macello Abagnale SpA**;
 18. **di** inviare il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
 19. **di** inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi